

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2023-6 del 27/01/2023

Oggetto Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del diniego allo stralcio automatico parziale delle cartelle esattoriali, previsto dall'art. 1, commi 227, 228 e 229 della Legge n. 197/2022 per i debiti iscritti a ruolo di importo residuo, alla data del 1 gennaio 2023, fino a 1000 euro, affidati all'agente nazionale della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Proposta n. PDEL-2023-5 del 26/01/2023

Struttura proponente Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico

Dirigente proponente Bacchi Reggiani Giuseppe

Responsabile del procedimento Bacchi Reggiani Giuseppe

Questo giorno 27 (ventisette) gennaio 2023 (duemilaventitré), presso la sede di Via Po n. 5, in Bologna, il Direttore Generale, Dott. Giuseppe Bortone, delibera quanto segue.

Oggetto: Direzione Amministrativa. Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo Economico. Approvazione del diniego allo stralcio automatico parziale delle cartelle esattoriali, previsto dall'art. 1, commi 227, 228 e 229 della Legge n. 197/2022 per i debiti iscritti a ruolo di importo residuo, alla data del 1 gennaio 2023, fino a 1000 euro, affidati all'agente nazionale della riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

PREMESSO:

- che l'art. 1, comma 227, della Legge n. 197 del 29/12/2022 dispone lo stralcio relativo ai debiti di importo residuo fino a mille euro, alla data del 1° gennaio 2023, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora, di cui all'art. 30, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 29/09/1973; conseguentemente rimane dovuta la quota riferita al capitale e alle somme maturate, alla predetta data del 1° gennaio 2023, a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento;
- che l'articolo 1, comma 228, della Legge n. 197 del 29/12/2022 dispone che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie, le disposizioni del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati, compresi quelli di cui all'art. 27, sesto comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e quelli di cui all'articolo 30, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; l'annullamento automatico, pertanto, non opera con riferimento alle predette sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute;
- che l'articolo 1, comma 229, della Legge n. 197 del 29/12/2022 dispone che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali possano stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato e comunicato all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023; entro lo stesso termine, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali;
- che l'Agenzia delle entrate-Riscossione ha pubblicato sul proprio sito istituzionale il

modello di comunicazione, da notificare all'indirizzo pec comma229@pec.agenziariscossione.gov.it ;

CONSIDERATO:

- che l'articolo 1, comma 231, della Legge n. 197 del 29/12/2022 dispone che, fermo restando quanto previsto dai commi da 222 a 227, i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 possano essere estinti senza corrispondere le somme affidate all'agente della riscossione, a titolo di interessi e di sanzioni, gli interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 29/09/1973 e le somme maturate a titolo di aggio, ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. 13/04/1999, n. 112, versando le somme dovute a titolo di capitale e quelle maturate a titolo di rimborso delle spese, per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento (c.d. *rottamazione quater* delle cartelle);

RITENUTO:

- che l'adozione da parte di Arpae della delibera di diniego allo "stralcio parziale", previsto dall'articolo 1, commi 227 e 228, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, consente comunque al debitore di ottenere i medesimi benefici, in termini di riduzione degli importi da pagare, attraverso l'adesione alla definizione agevolata dei carichi, affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022, disciplinata dal comma 231;
- che lo stralcio parziale dei carichi, previsto dai commi 227 e 228, intervenendo solo su una parte del carico, non consentirebbe l'annullamento delle cartelle di pagamento, con la conseguente necessità di mantenere l'iscrizione contabile del credito, seppur ridotto;
- che la definizione agevolata dei carichi, prevista dal comma 231, nell'attribuire al debitore gli stessi benefici dello stralcio parziale, in termini di riduzione degli importi complessivi da pagare, richiede il pagamento della quota capitale, oltre che delle spese di notifica e delle eventuali spese sostenute per le procedure esecutive e conseguentemente l'annullamento della cartella avverrà a fronte del pagamento del residuo importo dovuto, il quale può essere anche rateizzato in un massimo di 18 rate, con due rate da corrispondere nel 2023 e 4 rate da corrispondere ogni anno, a decorrere dal 2024;
- che si deve tener conto anche delle complessive esigenze di equità e imparzialità nei confronti dei soggetti che hanno già estinto il proprio debito relativo alle cartelle oggetto del presente provvedimento;

RITENUTO PERTANTO:

- di deliberare, ai sensi dell'articolo 1, comma 229, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197, la non applicazione dello stralcio parziale dei carichi prevista dall'articolo 1, commi 227 e

228 della citata legge, in quanto a fronte degli stessi benefici, in termini di riduzione degli importi da corrispondere, il debitore potrà accedere alla definizione di cui dall'articolo 1, comma 231, della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 e questo comporterà per Arpae sia l'incasso della quota capitale, sia la possibilità di stralciare contabilmente le cartelle;

SU PROPOSTA:

- del Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani, Responsabile del Servizio Amministrazione, Bilancio e Controllo Economico;

DATO ATTO:

- che il responsabile del procedimento, ai sensi della L. n. 241/1990, è lo stesso Responsabile del Servizio Amministrazione Bilancio e Controllo Economico, Dott. Giuseppe Bacchi Reggiani;

ACQUISITO:

- il parere favorevole del Direttore Amministrativo, Dott.ssa Lia Manaresi, e del Direttore Tecnico, Dott. Eriberto de' Munari, espresso ai sensi della L.R. n. 44/95;

DELIBERA

1. di approvare il diniego dello stralcio parziale delle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora, ai sensi dell'art. 1, commi 227, 228 e 229 della Legge n. 197 del 29 dicembre 2022, relative ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, così come previsto dal comma 229 della medesima legge;
2. di inviare copia del presente atto all'agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023;
3. di dare notizia sul sito internet istituzionale dell'ente dell'approvazione del presente atto.

PARERE: FAVOREVOLE

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

(F.to Dott.ssa Lia Manaresi)

IL DIRETTORE TECNICO

(F.to Dott. Eriberto de' Munari)

IL DIRETTORE GENERALE

(F.to Dott. Giuseppe Bortone)